

sata tan'o in lettera, che in abaco, e ridotta a valuta di Piazza, e tuttociò debbano sul fatto in corrispondenza registrare nei Libri rispettivi per ogni opportuno confronto.

Sarà inibita a' detti Ministri in aggravio de' Contribuenti qualunque esazione, che non fosse corrispondente alle Tasse, e consuetudini correnti nel 1796., e confluyente per conto de' Dazj nel Regio Erario, e sarà pur inibito a chiunque il corrispondere in mano de' Ministri qualunque summa oltre la descritta nelle rispettive Bollette; ed Accordi con ree intelligenze, e collusioni a danno del Regio Erario, mentre al caso di rilevata contraffazione s'intenderanno li Contribuenti soggetti a rifondere il doppio del Dazio defraudato, e nulli gli Accordi, e li Ministri soggetti ad essere non solo criminalmente processati, e levati dall'impiego, ma inoltre alle pecuniarie dalle Leggi comminate con impunità, e segretezza, e premio della metà dalle pene pecuniarie a chiunque, non essendo principal autore, portasse le notizie a lume della Presidenza a tenor delle Leggi medesime.

Si dichiara finalmente, che continueranno nel loro vigore l'esenzioni tutte, ch'erano vigenti nel 1796., ma non potrà aver effetto alcun'altra posteriormente all'Epoca sudetta da qualunque siasi autorità conceduta in danno del Regio Erario.

E il